



ORDINE DEGLI PSICOLOGI  
DELLA LIGURIA

## FAQ DSA

*A cura del Gruppo di Lavoro dell'Ordine degli Psicologi della Liguria - Disturbi Specifici dell'apprendimento e della Segreteria dell'Ordine*

### **Quali sono i requisiti per fare domanda di iscrizione alle liste di professionisti/e accreditati alla diagnosi DSA per la regione Liguria?**

- a) Iscrizione all'Ordine degli Psicologi Albo A o iscrizione all'Albo dei Medici e specializzazione in NPI;
- b) Presenza di equipe multidisciplinare composta da psicologo/a, logopedista, neuropsichiatra;
- c) Comprovata esperienza in ambito DSA da parte dei componenti dell'equipe multidisciplinare che collaborano con il proponente della richiesta (si deve evincere dai curricula)
- d) Almeno 600 ore totali di esperienza clinica e formazione in ambito di DSA entro i tre anni precedenti alla presentazione della domanda in una delle due seguenti modalità:
  1. **percorso formativo** successivo all'iscrizione all'albo professionale relativo ai Disturbi dell'Apprendimento svolto presso Enti Universitari o Scuole di Specializzazione riconosciute dal MIUR o organizzati da Enti con di formazione accreditati dalle regioni - ad esempio Master, Corsi di formazione o di perfezionamento) pari a **12 CFU (300 ore) + almeno 300 ore di esperienza clinica nell'ambito della psicopatologia dell'apprendimento** maturate presso strutture pubbliche (ASL, IRCCS, Aziende Ospedaliere) o private accreditate dalla regione, che abbiano come attività prevalente diagnosi e riabilitazione di DSA, anche in modalità di frequenza volontaria  
*oppure*
  2. Almeno **550 ore di esperienza clinica esclusivamente di diagnosi**, nell'ambito della psicopatologia dell'apprendimento attestata da professionisti di strutture pubbliche (ASL, IRCCS, Aziende Ospedaliere) e/o private accreditate per i DSA e/o da professionisti dell'elenco regionale, anche in modalità di frequenza volontaria (non necessariamente corrispondente ad un tirocinio) + **almeno 50 ore di Formazione** (ricevuta o erogata a terzi) specifica sui DSA con eventi accreditati ECM (attestato di frequenza) in materia di Disturbi dell'Apprendimento.

### **Che caratteristiche deve avere il Master in ambito DSA ai fini dell'inserimento nelle liste?**

Deve essere svolto presso Enti Universitari o Scuole di Specializzazione riconosciute dal MIUR, oppure organizzato da Enti con consolidato riconoscimento scientifico (ved. enti di formazione accreditati dalle regioni a questo link quelli della regione Liguria: <https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/elenco-regionale-oss/enti-di-formazione-e-istituti-accreditati.html> per le altre regioni, si raccomanda di visitare i relativi siti)

Il Master deve altresì prevedere un percorso pari a 12 CFU (300 ore), e deve essere svolto successivamente all'iscrizione all'albo professionale.

**Nota:** nel caso in cui nel Master siano trattati più argomenti, deve essere chiaramente quantificato il modulo riferito ai DSA.

### **Com'è possibile certificare le ore di esperienza clinica?**

È necessario inserirle in Curriculum Vitae, allegando una certificazione da parte del/della responsabile della struttura che indichi n° di ore svolte e finalità dell'attività (riabilitazione, diagnosi, ecc.)

### **Serve il CVE (Cv formate europeo) anche del/della logopedista e neuropsichiatra?**

Sì, come il CVE del professionista che presenta domanda d'inserimento o richiede la verifica triennale dei requisiti, anche il CVE dei membri dell'equipe multidisciplinare (Logopedista e neuropsichiatra) devono essere debitamente datati e firmati in ogni pagina (firma originale e scansionata\ firma digitale depositata).

### **Logopedista e/o neuropsichiatra possono far parte di più di un'equipe?**

Sì, ma è bene che non risultino facenti parte di un numero eccessivo di equipe, dal momento che si presume debbano avere il tempo e la disponibilità di seguire i singoli casi. Per loro stesso motivo, si consiglia di prediligere logopedisti/e e neuropsichiatri/neuropsichiatre che operino in luoghi geograficamente sufficientemente vicini.

### **Che differenza c'è tra diagnosi e certificazione?**

Nella nota 2563 del 22 Novembre 2013 il MIUR fornisce una distinzione tra diagnosi e certificazione: "Per certificazione s'intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto e dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge - nei casi che qui interessano: dalla Legge 104\92 o dalla Legge 170\2010 - le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento. Per diagnosi s'intende invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie". A questo proposito si ricorda che in Italia soltanto gli psicologi (L. 56\89) e i medici

possono rilasciare diagnosi cliniche. Nel caso di disturbi clinici (vedi classificazioni diagnostiche dei manuali nosografici di riferimento, ossia ICD 10 e DSM 5) che non danno diritto all'attivazione della L. 104\92 o della L. 170\2010 (come per esempio disturbi del linguaggio, disturbi della coordinazione motoria etc.) si parla quindi di diagnosi e non di certificazione.

### **Chi può rilasciare la certificazione di DSA?**

Le strutture sanitarie pubbliche e i soggetti privati accreditati sono autorizzati a rilasciare le certificazioni di DSA. Dove non è possibile effettuare la diagnosi con valore di certificazione nel servizio pubblico, l' art.3 c.1 della L. 170\2010 prevede la possibilità di effettuare la certificazione anche presso soggetti privati accreditati. L' Accordo Stato-Regioni del 25 Luglio 2012 indica che le Regioni devono accreditare ulteriori strutture private quando la diagnosi, con valore di certificazione, non viene effettuata in tempi utili e comunque quando il tempo richiesto per il completamento dell'iter diagnostico supera i 6 mesi, ai sensi del D.Lgs. 502\92. Per le modalità di accreditamento del privato nelle varie regioni italiane occorre far riferimento alle specifiche normative regionali. Gli psicologi (L. 56\89) e i medici possono comunque rilasciare diagnosi cliniche.

### **La certificazione Dsa ha una scadenza?**

La L. 170\2010 e il D.M. 5669 del 12\07\2011 non riportano indicazioni in merito. Secondo il DSM 5 non è necessario ripetere la valutazione se non in casi particolari: "Dal momento che il disturbo specifico dell'apprendimento persiste tipicamente in età adulta, di rado si rende necessaria una rivalutazione, a meno che non sia indicata a causa di marcati cambiamenti nelle difficoltà dell'apprendimento (miglioramento o peggioramento) e di richieste per scopi specifici". Anche l' Accordo Stato Regioni del 25\07\2012 (art.3) non indica una data di scadenza della diagnosi, ma sottolinea la necessità che venga aggiornato il profilo di funzionamento (vedi modello di certificazione allegato all'Accordo Stato-Regioni), "al passaggio da un ciclo scolastico all'altro e comunque, di norma, non prima dei tre anni dalla precedente" e "ogni qualvolta sia necessario modificare l' applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia". Infatti, alunni con DSA diagnosticati alla scuola primaria, in virtù della diversa espressività del disturbo durante la crescita, degli effetti di interventi di trattamento, dell'acquisizione di strategie compensatorie o strumenti, possono necessitare di misure di aiuto diverse nell'arco del percorso scolastico; in tal caso la rivalutazione del profilo funzionale permette di scegliere gli interventi più adatti.

**Se un alunno ha già una certificazione di DSA emessa dal professionista accreditato o dal servizio pubblico di un'altra Regione, tale certificazione può essere ritenuta valida dalla scuola ai fini dell'applicazione della Legge 170\2010?**

Si, se è una certificazione redatta ai sensi della L. 170\2010 e conforme all'Accordo Stato Regioni (2012) deve essere ritenuta valida in tutte le scuole del territorio nazionale. Allo stesso modo quindi, la certificazione di un professionista accreditato in Liguria, se redatta ai sensi della L. 170\2010 e conforme all'Accordo Stato Regioni (2012), ha validità in tutte le regioni d'Italia (CNOP, I Dsa e gli altri Bes. Indicazioni per la pratica professionale, 2016).

### **Cosa è necessario presentare per fare domanda d'inserimento nelle Liste regionali per i professionisti accreditati Dsa?**

È necessario presentare il proprio CVE, contenente tutte le informazioni circa la propria formazione e la propria esperienza professionale. È consigliato mettere in evidenza (es grassetto) l'esperienza inerente l'ambito Dsa relativa ai tre anni precedenti. Firmare e datare ogni pagina del CVE; Allegare il proprio documento d'identità in corso di validità; compilare la tabella riassuntiva (voce da inserire solo dopo l'approvazione di Alisa del documento prodotto dal Gdl Dsa), e allegare il modulo A indicato da Alisa. Come indicato in delibera è necessario presentare anche il CVE (datato e firmato su ogni pagina) e i documenti d'identità dei membri dell'equipe (NPI e logopedista).

### **Cosa è necessario fare per rimanere all'interno delle liste?**

È necessario provvedere ad un aggiornamento annuale professionale di almeno 15 ECM o 15 ore annui, per la partecipazione a convegni o corsi, su Disturbi dell'Apprendimento, effettuati successivamente alla precedente verifica ed entro il 30/05 dell'anno della verifica in corso, anche con autocertificazione.

**Nota:** nel caso in cui si partecipi a corsi in cui siano trattati più argomenti, deve essere chiaramente quantificato il modulo riferito ai DSA.

### **Quando e come si può comunicare una variazione nell'equipe\sede di lavoro?**

Con apposito modulo, indicato da Alisa, è possibile comunicare la variazione della sede lavorativa, o eventualmente dei membri dell'equipe. Questo si può fare inviando ad Alisa il modulo compilato (con eventuale CVE e documento d'identità del nuovo membro) nella finestra temporale preposta e indicata (generalmente Maggio).

### **I professionisti presenti nelle Liste Regionali ogni quanto devono inviare i moduli per effettuare la verifica dei requisiti?**

A meno che non debbano comunicare variazioni riguardanti la sede lavorativa o la composizione dell'equipe, i professionisti presenti nelle liste sono tenuti a inviare i moduli richiesti ogni tre anni (chiediamo ufficiale conferma ad Alisa).